



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

AREA AMMINISTRATIVA

DETERMINAZIONE N. 88 DEL 15/05/2024

OGGETTO: CONTROVERSIA SOC. BARBATOJA 1961/COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA - COSTITUZIONE DELL'ENTE NEL GIUDIZIO PROMOSSO DAVANTI AL TRIBUNALE CIVILE DI LIVORNO PER ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DELL'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI CUI ALL'ORDINANZA N.39 DEL 10.04.2024

IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

Richiamati:

- il Decreto del Sindaco n.2 del 01.02.2024 di nomina del Segretario Generale Rossi dr. Antonella in sostituzione del responsabile area amministrativa;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 15.03.2024, con la quale si è approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026, redatto secondo gli schemi di cui all'allegato 9 al D. Lgs. 118/2011, con unico e pieno valore giuridico;

Visto il ricorso, acquisito al Protocollo dell'Ente al n. 5835 del 09.05.2024, presentato davanti al Tribunale Civile di Livorno dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'ingiunzione di pagamento di indennità per occupazione senza titolo di area demaniale marittima di cui all'Ordinanza del Comune di Campo nell'Elba n.39 del 10.04.2024 avente ad oggetto: "*Ordinanza di ripristino ex art. 45 Codice della Navigazione di Area Demaniale abusivamente occupata e ingiunzione di pagamento indennizzo ex art. 8 D.L. 400/1993*", oggetto di precedente e separato ricorso al TAR Toscana da parte della controparte;

Ritenuto che nel caso specifico ricorrano i presupposti per opporsi alle richieste avanzate costituendosi in giudizio, dando mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa di conferire tempestivamente incarico legale per la tutela legale dell'Ente, individuando nell'Avv.to Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati di Firenze idoneo soggetto;

Vista la comunicazione dello Studio Legale Bellotti e Associati, acquisita al numero di Prot. 5916 del 10.05.2024, con la quale viene quantificato il costo per la difesa legale dell'Ente nel suddetto giudizio per un importo di € 1.286,80 omnia;

Ritenuto di dover procedere in merito, conferendo mandato all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Avvocati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso promosso dalla Società Barbatoja 1961 Srl davanti al Tribunale Civile di Livorno per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'ingiunzione di pagamento di indennità per occupazione senza titolo di area demaniale marittima di cui all'Ordinanza del Comune di Campo nell'Elba n.39 del 10.04.2024;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n.99 del 14.05.2024 con la quale mandato al Responsabile dell'Area Amministrativa per l'adozione urgente di tutti gli atti necessari e conseguenti per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Civile di Livorno promosso dalla Società "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'ingiunzione di pagamento di indennità per occupazione senza titolo di area demaniale marittima di cui all'Ordinanza del Comune di Campo nell'Elba n.39 del 10.04.2024;

Ritenuto di dover procedere in merito, in ottemperanza al disposto della Delibera di G.C. n.98/2024, conferendo mandato all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Avvocati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13, per la rappresentanza e difesa dell'Ente nel ricorso promosso dalla Società Barbatoja 1961 Srl davanti al Tribunale Civile di Livorno per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'ingiunzione di pagamento di indennità per occupazione senza titolo di area demaniale marittima di cui all'Ordinanza del Comune di Campo nell'Elba n.39 del 10.04.2024;

Dato atto che la somma di € 1.268,80 trova imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 101020318000/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026;

Considerato che l'Avv. Lorenzo Calvani presenta i necessari requisiti di comprovata esperienza nel settore e di affidabilità;

Rilevato che:

- l'incarico che viene conferito non rientra tra gli incarichi di consulenza di cui all'art. 1, comma 42, della legge 30.12.2004, n. 311, per cui non è necessario che il presente atto sia trasmesso all'organo di revisione economico-finanziario dell'Ente affinché venga dallo stesso valutato;
- l'incarico risponde agli obiettivi dell'Amministrazione Comunale oltre che a quelli di efficienza e di economicità ed è ritenuto necessario al fine della tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

Visto il D.Lgs. 31.03.2023, n.36, nuovo Codice dei Contratti ed in particolare l'art.56, comma 1, lettera h) punto 1, che esclude dalle disposizioni del Codice i servizi legali;

Richiesto ed ottenuto da Anac il seguente CIG: **B1AC0F1E7F**

Preso atto della regolarità contributiva del soggetto incaricato (numero protocollo INAIL_42608019 del 21.02.2024 con scadenza validità 20.06.2024);

Visto il D. Lgs. n.118/2011 e ss. mm. e ii. ed in particolare l'Allegato 4/2;

Dato atto che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;

Dato atto:

- che le obbligazioni giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza e quindi esigibile;
- che il presente pagamento rientra nella disponibilità di cassa dello specifico capitolo del Bilancio di previsione 2024/2026 annualità 2024;

Dato atto inoltre del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici;

Attestata la regolarità tecnica del presente atto, ai sensi di quanto previsto all'art. 147bis del D. Lgs. 267/2000;

Visto il D. Lgs. 267/2000 ed in particolare gli artt.107, 109, 151 e 183;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in narrativa e qui richiamato:

1

di conferire, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.99/2024, incarico all'Avv. Lorenzo Calvani dello Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486 per la difesa di questo Ente nel sopra individuato procedimento di fronte al Tribunale Civile di Livorno promosso dalla Soc. "Barbatoja 1961" Srl, per l'annullamento previa sospensione cautelare dell'ingiunzione di pagamento di indennità per occupazione senza titolo di area demaniale marittima di cui all'Ordinanza del Comune di Campo nell'Elba n.39 del 10.04.2024;

di attribuire per quanto sopra all'Avv. Lorenzo Calvani ogni facoltà di legge in proposito;

di impegnare la somma complessiva di **€ 1.268,80** comprensiva di IVA e CPA a favore dello **Studio Legale Bellotti e Associati con sede a Firenze in Viale Spartaco Lavagnini 13 – Cod. Fisc. e P.IVA 05371780486**, con imputazione al Codice di Bilancio 01/02/1030211/006 - Capitolo 10102031800/0 annualità 2024 del Bilancio 2024/2026, in quanto l'obbligazione risulta giuridicamente perfezionata nell'anno in corso ed in considerazione dell'esigibilità della stessa CIG: **B1AC0F1E7F** ;

di dare, altresì, atto del rispetto:

- dell'art.9 comma 2 della legge 102/2009 in merito alla compatibilità dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza pubblica;
- di quanto previsto all'art.6 bis della Legge 241/90 e ss. mm. e ii. nonché di quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.

IL RESPONSABILE
ROSSI ANTONELLA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)